

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

Seduta n. 585

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2006-2008 (n. 3614-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006**

(limitatamente alle parti di competenza)

(Tabella 2)

**Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2006 (Tabella 8)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006) (n. 3613-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

3^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

(Notturna)

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabella 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporti alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento: rapporto favorevole, con osservazioni sulla tabella 2, per quanto di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria; rapporto favorevole sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 9
BOSCETTO (FI), relatore sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria	3
MAFFIOLI (UDC), relatore sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria	6
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	9

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 21,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabella 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporti alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento: rapporto favorevole, con osservazioni sulla tabella 2, per quanto di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria; rapporto favorevole sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3614-B (tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza, e 8) e 3613-B, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve limitarsi alle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo delle tabelle 2 e 8 del disegno di legge di bilancio e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Prego ora il senatore Boschetto di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 8 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

BOSCETTO, *relatore sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, inizierò il mio intervento soffermandomi sull'esame della tabella C relativa agli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Vorrei soltanto far notare che, con riferimento all'istituzione del Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato, l'iniziale previsione del disegno di legge governativo ammontava a 22 milioni e 600.000 euro e, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stata aumentata a 30 milioni e 600.000 euro, facendo quindi registrare un incremento del 35,4 per cento.

In ordine al Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione iniziale di 18 milioni e 100.000 euro, così come approvata dal Senato, è stata ridotta dalla Camera a 17 milioni e 738.000 euro, con una riduzione del 2 per cento.

Per quanto riguarda la prevenzione e la repressione del traffico delle sostanze stupefacenti, il disegno di legge ha previsto inizialmente una dotazione di 3 milioni di euro, ridotta poi dalla Camera a 2 milioni e 940.000 euro. In conclusione, il disegno di legge nel testo presentato dal Governo prevedeva per le unità previsionali di base su citate, relative al Ministero dell'interno, una dotazione di 43 milioni e 810.000 euro, incrementata dal Senato a 51 milioni e 810.000 euro e dalla Camera a 51 milioni e 386.000 euro.

Passo ora all'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria di competenza del Ministero dell'interno modificati dalla Camera dei deputati a seguito dell'emendamento presentato dal Governo.

Il comma 18 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria incrementa il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Non si eccipisce alcun rilievo di carattere costituzionale né di congruità nel merito.

Il comma 155 differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2006; il successivo comma 156 conferma per l'anno 2006 il meccanismo di applicazione di una serie di norme concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti. Non c'è nulla da rilevare per quanto riguarda le parti di competenza della nostra Commissione.

Vorrei soffermarmi poi su alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame della Camera dei deputati che richiamano la Corte dei conti ad una più pregnante attività di controllo sugli enti locali e sul Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del comma 166, inoltre, sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. A tal fine si prevede l'invio da parte degli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul relativo rendiconto, nonché sugli elementi indicati nel successivo comma. Si chiamano quindi gli organismi di revisione economico-finanziaria degli enti locali a stabilire un pregnante contatto con la Corte dei conti la quale, in base al comma 167, definisce unitariamente criteri e linee guida per la predisposizione delle relazioni. Lo stesso comma indica gli elementi dei quali le relazioni devono comunque tenere conto. Il comma 168 affida alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di vigilare tramite apposita pronuncia su una serie di situazioni giuridico-economiche degli enti locali e prevede diversi accertamenti di competenza. Il comma 170 prevede invece che, nel caso siano gli enti del Servizio sanitario nazionale a non avere rispettato gli obblighi previsti, la Corte trasmetta la propria segnalazione alla Regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

Il comma 169 autorizza la Corte dei conti ad avvalersi di esperti esterni, fino ad un massimo di dieci unità, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza affidate ai sensi dei commi precedenti. Gli esperti devono essere particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e

statistiche e possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione; inoltre, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle speciali procedure concorsuali previste, tali esperti possono collaborare con la Corte dei conti.

I commi successivi specificano le funzioni di controllo della Corte dei conti. Il comma 171, di particolare importanza, novella l'articolo 2 della legge di contabilità n. 468 del 1978, modificando la disciplina della formazione del bilancio dello Stato e stabilendo che il Governo debba tener conto, in sede di formulazione delle previsioni di spesa, degli esiti del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche effettuato dalla Corte dei conti. Tale disposizione assume particolare evidenza nel contemporaneo obbligo di indicare nelle note preliminari di spesa che illustrano lo stato di previsione di ciascun Ministero le misure adottate in conseguenza delle osservazioni della Corte dei conti.

Il comma 172 interviene anch'esso sulle procedure di comunicazione alla Corte dei conti delle misure adottate dalle amministrazioni interessate in seguito ai controlli di gestione della Corte stessa, fissando un termine massimo – sei mesi dal momento della ricezione della relazione – entro il quale procedere a tale comunicazione.

Il comma 173 prescrive l'invio alla competente procura regionale della Corte dei conti degli atti di spesa superiori a 5.000 euro delle pubbliche amministrazioni relativi ad alcune materie specificate.

Il comma 175, recante norme in materia di assunzione di personale da parte della Corte dei conti, prevede che, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui si è già parlato, la Corte dei conti possa avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Questa norma si collega a quella contenuta al comma 169, relativa alla collaborazione di massimo 10 unità di esperti, anche per le ragioni già esposte. Nel medesimo comma 175 viene altresì precisato che le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che contiene la disciplina del cosiddetto blocco del *turn over*.

Queste sono le norme di pertinenza del Ministero dell'interno introdotte alla Camera dei deputati. Al pari dei primi commi, anche per tutti gli altri che ho elencato non vi sono appunti né sotto il profilo costituzionale, né sotto quello della congruità, della razionalità e del merito. Concludo pertanto proponendo un rapporto favorevole alla 5^a Commissione sulla tabella 8 del disegno di legge n. 3614-B, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 3613-B.

PRESIDENTE. Prego il senatore Maffioli di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

MAFFIOLI, *relatore sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, in ordine alle modifiche apportate alla tabella C si registrano una riduzione del 2 per cento (da 15 milioni a 14.700.000 euro) dello stanziamento per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, una riduzione per i compensi per il lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (con uno stanziamento finale di 42.630.000 euro) e la riduzione – da 160 milioni a 156.800.000 euro – dell’assegnazione all’Istituto nazionale di statistica.

Si segnala altresì la riduzione – da 426 milioni a 417.480.000 euro – per l’unità «Editoria», mentre il reintegro Fondo protezione civile resta invariato.

Per quanto riguarda l’istituzione del Servizio della protezione civile lo stanziamento passa invece da 41 milioni a 40.180.000 euro, mentre per l’unità «Attività e compiti della protezione civile» si assiste ad una riduzione da 550 milioni a 546.580.000 di euro.

Ulteriori riduzioni si registrano poi relativamente all’istituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (da 17 milioni a 16.600.000 euro), alla tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (da 20 milioni a 19.600.000 euro) e alle nuove norme in materia di obiezione di coscienza (da 212 milioni a 207.760.000 euro).

Con riguardo al FORMEZ, lo stanziamento passa da 22 milioni a 21.560.000 euro mentre ulteriori modifiche concernono l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11, della legge n. 59 del 1997 (da 315 milioni a 275.792 euro), e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (da 3.500.000 a 3.430.000 euro).

Passando all’esame delle disposizioni di interesse, il comma 22, concernente l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni o nel rispetto di determinati parametri di prezzo, reca una disciplina speciale che appare volta a razionalizzare, e al contempo a contenere, le spese della pubblica amministrazione. Tale disciplina troverà però applicazione solo nel caso in cui il monitoraggio delle spese evidenzia un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea. Una volta accertato il presupposto di applicazione della disciplina speciale nel modo innanzi indicato, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno procedere all’acquisto di beni e servizi comparabili optando tra l’adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e l’utilizzazione dei relativi parametri prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi di spesa.

Il comma 51, riguardante il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni, nonché l’informatizzazione dei pagamenti postali, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi. Tali

convenzioni, si precisa, non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medesimo comma stabilisce altresì che le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici volti ad assicurare, nella fase di trasmissione informatica, l'integrità del messaggio attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Ai sensi di quanto disposto nel terzo periodo del comma in esame, il concessionario del servizio postale universale (cioè la società Poste Italiane S.p.A.) può dematerializzare, ossia convertire in supporto informatico, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente. Il quarto periodo del comma, infine, dispone che le copie su supporto cartaceo sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio.

Il comma 60 riguarda l'applicazione delle disposizioni di riduzione della spesa del servizio consultivo tributario e la riduzione delle indennità agli organi di vertice della Scuola superiore di economia e finanza. Una riduzione del 10 per cento viene applicata all'indennità di carica spettante al rettore e al prorettore della Scuola superiore di economia e finanza; tale indennità non potrà essere modificata fino al 31 dicembre 2008.

I commi 89 e 90 riguardano il trasferimento dei rapporti attivi e passivi degli enti inutili a una società controllata dallo Stato a garanzia statale sui debiti.

Il comma 89 contiene una disciplina volta a ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di talune funzioni attraverso il loro conferimento a soggetti di diritto privato.

Il comma 90 stabilisce che, per i casi di mancata soddisfazione dei creditori da parte della società neo intestataria dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato.

I commi 158 e 161 recano una disciplina in materia di acquisto di beni e servizi degli enti locali. Le disposizioni introdotte dai commi in esame sono finalizzate ad assicurare il concorso delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi agli obblighi comunitari previsti dal Patto di stabilità e crescita. In particolare, il comma 159 prevede che le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletino le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale.

Le aggregazioni che coinvolgono enti appartenenti a Regioni diverse possono essere aggregazioni di Province e Comuni indicati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere, indicate dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, aggregazioni di università indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Le convenzioni ed i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli enti sono tenuti a motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette (convenzioni CONSIP).

In considerazione di questa normativa già vigente, il comma 159 fa salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP costituisce causa di responsabilità amministrativa e la differenza tra il prezzo stabilito nella convenzione e quello pattuito nel contratto rappresenta un elemento di cui tener conto nella determinazione del danno erariale. Si stabilisce, cioè, che il dipendente che abbia sottoscritto il contratto allegghi un'apposita dichiarazione, che ha valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati nelle convenzioni CONSIP.

Il comma 577 dispone relativamente ai dipendenti dell'Agenzia del demanio che abbiano esercitato il diritto di opzione loro attribuito, stabilendo che essi, ove non siano esaurite alla data del 31 dicembre 2005 le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione, transitino nei ruoli delle amministrazioni dello Stato già optate. L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che sia un decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, adottato su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, ad individuare le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

Il comma 595 pone alle fondazioni lirico-sinfoniche due divieti, quello di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 e quello di avere, nel medesimo biennio, alle proprie dipendenze personale a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento dell'organico funzionale approvato. Il comma in esame reca dunque una disciplina simile a quella contenuta nel comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, anche se si differenzia da quest'ultimo per i seguenti aspetti: il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato è disposto per un biennio anziché per un solo anno ed il limite di utilizzo di personale a tempo determinato è meno stringente; non è prevista alcuna deroga al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato.

Il comma 596 riguarda la trasformazione dei CO.CO.CO. presso il Ministero per i beni e le attività culturali in contratti di lavoro a tempo determinato. Esso dispone la trasformazione in contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 95 unità, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Vorrei infine esprimere delle osservazioni di rilievo costituzionale relative al disegno di legge nel suo complesso che è opportuno segnalare. Innanzitutto, il comma 216 è in contrasto con la sentenza n. 449 del

2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2004 che nega il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi diverse da quella economica ai funzionari di livello inferiore ai dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili che si recano in missione o viaggio di servizio all'estero.

Il comma 430, inoltre, è in contrasto con la sentenza n. 219 del 2005 in quanto, in materia di lavoratori socialmente utili, nella parte in cui prevede convenzioni stipulate direttamente con i Comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili non coinvolge le Regioni. La citata sentenza richiama le disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato e della legge finanziaria del 2004.

In conclusione, propongo di redigere un rapporto favorevole, con osservazioni relative ai commi 216 e 430, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 per quanto di competenza, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con quanto riferito dai due relatori.

PRESIDENTE. Propongo di fissare alle ore 21,45 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle tabelle 2 e 8 del disegno di legge n. 3614-B.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Sospendo pertanto brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 21,30, sono ripresi alle ore 21,45).

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo, resta ora da conferire il mandato di trasmettere un rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5^a Commissione sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Maffioli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Resta altresì da conferire il mandato di trasmettere un rapporto favorevole alla 5^a Commissione sulla tabella 8 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Boschetto. Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per quanto di nostra competenza è così concluso.

I lavori terminano alle ore 21,50.

